

Rassegna Stampa

LE AGENZIE PER IL LAVORO

SOLE 24 ORE	02/19/2015	8	Contratti a termine, tetto a 36 mesi = Tempo determinato, il tetto resta a 36 mesi <i>Giorgio Claudio Pogliotti Tucci</i>	2
-------------	------------	---	--	---

IL SETTORE

SOLE 24 ORE	02/19/2015	8	Nei pareri parlamentari passi indietro preoccupanti <i>Gabriele Fava</i>	4
SOLE 24 ORE	02/19/2015	12	Lombardia anticipa il Jobs Act <i>Sara Monaci</i>	6
CORRIERE DELLA SERA	02/19/2015	17	Licenziamenti collettivi verso il dietrofront = Contratti a termine, il limite resta a 36 mesi <i>Lorenzo Salvia</i>	7
MESSAGGERO	02/19/2015	15	Si cambia sul lavoro: il governo cancella i contratti a progetto = Poletti: stop alle assunzioni a progetto <i>Gi.fr.</i>	8
ITALIA OGGI	02/19/2015	32	Sul lavoro controlli unificati = Controlli sul lavoro più incisivi <i>Alessandra Ricciardi</i>	10
LIBERO	02/19/2015	18	È un errore imperdonabile cancellare la riforma Biagi <i>Giuliano Cazzola</i>	12

MERCATO DEL LAVORO&FORMAZIONE

SOLE 24 ORE	02/19/2015	26	Gli stipendi dei manager di Stato: ecco la mappa <i>Gianni Dragoni</i>	13
SOLE 24 ORE	02/19/2015	42	Deducibili anche i costi antieconomici purché inerenti <i>Laura Ambrosi</i>	15
SOLE 24 ORE	02/19/2015	43	Occasionali, ricerca difficile <i>Stefano Sirocchi</i>	16

ECONOMIA

SOLE 24 ORE	02/19/2015	39	Test di convenienza fra minimi e forfait = Nuove partite Iva al bivio tra minimi e forfettari <i>Paolo Meneghetti</i>	17
SOLE 24 ORE	02/19/2015	41	Sulla Tari sanatoria con recuperi <i>Giuseppe Debenedetto</i>	19
SOLE 24 ORE	02/19/2015	42	Dal Fisco mano leggera per i mini-errori <i>Salvina Tonino Morina Morina</i>	20
PANORAMA	02/19/2015	72	15 cose da sapere sui super poteri del fisco. E una grande incognita... <i>Stefano Caviglia</i>	22
PANORAMA	02/19/2015	75	Svizzera? Monto meglio la Bulgaria <i>Sandra Riccio</i>	26

EDITORIALI E APPROFONDIMENTI

TEMPI	02/19/2015	37	Sportello Inps - Tutto quello che bisogna sapere <i>Redazione</i>	27
-------	------------	----	--	----

Poletti: non cambia la durata di utilizzo - Resta il nodo dei licenziamenti collettivi

Contratti a termine, tetto a 36 mesi

■ Il contratto a termine manterrà il limite di durata di 36 mesi. Lo ha assicurato il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, nell'incontro con le parti sociali sui decreti attuativi. Il Consiglio dei ministri domani darà l'ok definitivo ai contratti a tutela crescenti. Resta il nodo dei licenziamenti collettivi. **Pogliotti e Tucci** ▶ pagina 8

Lavoro e sviluppo

VERSO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Collaborazioni a progetto

Non si potranno fare nuovi contratti co.co.pro. e gli attuali saranno portati a scadenza

Consiglio dei ministri

Domani il sì definitivo per i decreti su Napsi e articolo 18, primo ok per il riordino contratti

Tempo determinato, il tetto resta a 36 mesi

Poletti: non cambia la durata - Domani il Cdm, il nodo dei licenziamenti collettivi

Giorgio Pogliotti

Claudio Tucci

ROMA

■ Per il contratto a tempo determinato resterà l'attuale limite massimo di durata di 36 mesi. L'associazione in partecipazione sarà superata, così come il lavoro ripartito (job sharing), mentre il tetto d'importo per i voucher sarà alzato, e con utilizzo della tecnologia il lavoro accessorio sarà tracciabile. Si potranno continuare ad usare il contratto di somministrazione (per lo staff leasing, ovvero la somministrazione a tempo indeterminato, verranno tolte le causali) e il lavoro a chiamata. Quanto alle collaborazioni, non si potranno fare nuovi contratti Cocopro, e nel periodo transitorio (potrebbe essere fissato al 1° gennaio 2016) gli attuali Cocopro verranno portati a scadenza, in attesa di una ridefinizione del confine tra lavoro subordinato e autonomo (con la predisposizione di indici presuntivi relativi). Novità in arrivo anche per le mansioni: in presenza di una ristrutturazione o riorganizzazione aziendale l'impresa potrà modificare le mansioni del lavoratore fino ad un livello, senza toccare il trattamento economico (in sede "protetta" il margine d'azione potrà essere più ampio). Sull'appren-

distato si punta a semplificare il primo livello (per il diploma e la qualifica professionale) e il terzo livello (alta formazione) per spingere sull'alternanza scuola-lavoro sul modello duale tedesco.

Sono questi i cardini del Dlgs sul riordino dei contratti, che si compone di una quindicina di articoli, e che sarà approvato dal Consiglio dei ministri di domani, secondo quanto illustrato dal ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, alle parti sociali nell'incontro di ieri pomeriggio. Il ministro ha anche spiegato che quelli illustrati sono «gli orientamenti» del suo dicastero, ed è possibile quindi che «siano tradotti diversamente nel Consiglio dei ministri». Che, salvo sorprese, darà pure il via libera definitivo ai due Dlgs sul contratto a tutela crescenti e sulla nuova Aspi, nonché il primo via libera al Dlgs sull'agenzia unica per le ispezioni del lavoro (oggi Poletti vedrà i sindacati che sono fortemente critici), mentre sembra in forse il Dlgs sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (restano da sciogliere ancora alcuni nodi sulle coperture).

Sullo sfondo resta il nodo dei licenziamenti collettivi (si veda l'articolo qui sotto). Per i contratti a termine, sulla tavola c'erano due ipo-

tesi, quella di confermare l'attuale durata di 36 mesi, e quella di ridurla a 24 mesi (portando il tetto massimo delle proroghe da 5 a 3): domani il ministro sosterrà la conferma dell'attuale disciplina, contenuta nel decreto Poletti del maggio 2014. Si punta anche a favorire il ricorso al part time, stabilendo alcune regole di base per i contratti che non lo disciplinano o per le imprese che non applicano il contratto. L'obiettivo del Governo, ha spiegato Poletti, è quello di «spostare sul contratto a tempo indeterminato il maggior numero di tipologie contrattuali esistenti oggi».

Al termine, commenti critici dalla Cgil: «Siamo sostanzialmente delusi - sostiene la segretaria nazionale Serena Sorrentino - si tratta di un'operazione di sola semplificazione e manutenzione, non quel disboscamento dei contratti e delle precarietà che il governo aveva promesso». Drastico il giudizio del numero uno della Uil, Carmelo Barbagallo: «La montagna ha partorito un topolino: nel decreto non c'è niente contro la precarietà».



Peso: 1-3%, 8-33%

Positivo, invece, il giudizio della Cisl: «La direzione di marcia è quella giusta - afferma il segretario nazionale Gigi Petteni - si incentiva il contratto a tempo indeterminato e si contiene il precariato; anche se avremmo voluto un contrasto più forte, la filosofia è condivisibile. Sulle collaborazioni è positivo che si intervenga contro il falso lavoro autonomo, ma dobbiamo lasciare che sia la contrattazione a trovare la soluzione più efficace».

Per il presidente della Commissione lavoro del Senato, Maurizio Sacconi (Ap), intervenuto a un convegno di Adapt, «se confermato, l'annuncio del ministro Poletti

di tenere in vita il contratto a termine di 36 mesi e il lavoro intermittente è certamente positivo - ha detto - ma anche collaborazioni e associazioni in partecipazione corrispondono, quando correttamente utilizzati, a modi di produrre beni o servizi». L'auspicio invece del presidente della Commissione lavoro della Camera, Cesare Damiano (Pd), è che dal Cdm di domani «esca una chiara indicazione delle forme di assunzione da cancellare, a partire dai contratti coordinati e continuativi e a progetto» e il premier Renzi «si ponga il problema di rendere strutturali gli incentivi per le tutele crescenti».

LE NOVITÀ

Superata l'associazione in partecipazione mentre verrà alzato il tetto di importo per l'utilizzo dei voucher. Staff leasing senza causali

Le norme al traguardo



CONTRATTI A TERMINE

La durata dei contratti a termine, salvaguardando l'acausalità, rimarrà a 36 mesi. Il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, proporrà al Consiglio dei ministri di domani di non toccare nuovamente il contratto a tempo determinato. Si stoppa quindi l'ipotesi di ridurre la durata a 24 mesi, e si escludono anche interventi sulle proroghe (restano 5 e non scendono a 3).



COLLABORAZIONI

Non si potranno stipulare nuovi contratti Cocopro, ci sarà un periodo transitorio, probabilmente fino a gennaio 2016, per portare in scadenza i vecchi contratti. Verrà definito il confine tra lavoro subordinato e autonomo. Allo studio un sistema di presunzione relativa di subordinazione, con i criteri per individuare i falsi Cococo.



APPRENDISTATO

Si va verso una semplificazione del primo livello (per il diploma e la qualifica) e del terzo livello (alta formazione). Il Governo pensa di eliminare le quote di stabilizzazione obbligatorie (per assumere nuovi apprendisti) e a estendere lo sgravio contributivo pieno anche per le aziende sopra i 9 dipendenti.



COLLETTIVI

Agli assunti con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, secondo il Dlgs, in caso di licenziamento collettivo (legge 223 del 1991) intimato in violazione dei criteri di scelta, scatta l'indennizzo. I pareri votati a maggioranza dalle commissioni Lavoro di Camera e Senato chiedono al Governo di ripristinare la reintegra.



AGENZIA UNICA ISPEZIONI

Un decreto legislativo prevede l'attivazione di un'Agenzia ispettiva unica del lavoro integrando i servizi di ministero del Lavoro, Inps e Inail. Sede centrale a Roma e 18 territoriali con 5.982 addetti e la soppressione delle Direzioni interregionali e territoriali del lavoro, 85 uffici. Risparmi per 26,1 milioni.



VITA-LAVORO

Il Dlgs sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro potrebbe andare domani in consiglio dei ministri, ma restano aperti problemi di copertura. Punta ad estendere gradualmente l'indennità di maternità a tutte le lavoratrici. La prestazione assistenziale va garantita in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore.



Peso: 1-3%, 8-33%

L'ANALISI

Nei pareri parlamentari passi indietro preoccupanti

Gabriele Fava

Le Commissioni Lavoro del Senato e della Camera hanno approvato nei giorni scorsi i pareri sullo schema di decreto legislativo in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Ad una prima analisi, si osserva che le integrazioni ed osservazioni contenute nei pareri non portano alcuna positiva variazione al testo originario. Anzi, desta molta preoccupazione la proposta di modifica del regime sanzionatorio nei licenziamenti collettivi, che vorrebbe reintrodurre la reintegrazione limitatamente al caso di violazione dei criteri di scelta previsti dai contratti collettivi: le conseguenze per le aziende in crisi sarebbero disastrose. Infatti, i contenziosi per violazione dei criteri di scelta rappresentano la quasi totalità delle cause azionate dai lavoratori interessati da un licenziamento collettivo, per questo si può comprendere il motivo di forte apprensione se una tale previsione trovasse

accoglimento da parte dell'esecutivo. Inoltre, non bisogna dimenticare che l'applicazione dei criteri di scelta, è materia sempre aleatoria e di larga interpretazione da parte dei giudici e ciò spalancherebbe le porte ad innumerevoli contenziosi, senza alcun beneficio sul fronte delle assunzioni.

Non si può fare a meno di osservare che il suggerimento delle Commissioni costituisce, senza dubbio, un decisivo passo indietro rispetto all'apertura verso la flessibilità in uscita che dovrebbe caratterizzare il nuovo regime di tutele previsto dal Jobs Act. Non solo. La modifica della norma sollecitata dalle Commissioni, precluderebbe quella certezza del diritto che costituisce il binario privilegiato a garanzia e a tutela delle aziende e del sistema lavoro.

Quanto al contratto a tutele crescenti, la Commissione Lavoro del Senato auspica che il campo di applicazione venga esteso anche alle ipotesi di conversione giudiziale, successiva all'entrata in vigore del decreto, di un rapporto di lavoro a termine

in contratto a tempo indeterminato. Cosa che dovrebbe valere anche nelle ipotesi di conversione di un contratto di somministrazione ovvero di un rapporto di apprendistato che sia stato costituito prima dell'entrata in vigore del decreto.

Ebbene, c'è da augurarsi che in sede di definizione del campo di applicazione del contratto a tutele crescenti, la preannunciata modifica al testo suggerita dalla Commissione, possa prevedere ulteriori specificazioni. Ci si riferisce, segnatamente, alle ipotesi di riqualificazione giuridica del rapporto di lavoro da autonomo a subordinato ovvero, ai casi di mutamento della titolarità del rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore finale, laddove venga dichiarato illegittimo un contratto di appalto.

Quanto alla disciplina dei licenziamenti, la Commissione ritiene che il perimetro applicativo relativo al licenziamento discriminatorio debba essere meglio definito. Ciò in quanto non è stato indicato, nel testo del decreto, un riferimento espresso alle fattispecie di licenziamento nullo, perché



Peso: 13%

discriminatorio, previste dal nostro ordinamento. A tal proposito, viene dunque suggerito al Governo di specificare nel medesimo articolo i casi di nullità del licenziamento a cui non sarebbe applicabile la tutela reintegratoria.

In linea con tale necessità di tipizzazione, la Commissione ha inoltre posto l'esigenza di includere nell'ipotesi di licenziamento illegittimo per insussistenza o insufficienza del motivo oggettivo, sia il caso di recesso per esito negativo

della prova, quando il relativo patto risulti invalido o il relativo termine risulti già scaduto, nonché il licenziamento per raggiunti limiti di età, quando risulti insussistente tale requisito.

In conseguenza di tali osservazioni, si spera che il Governo non adotti misure che, rispetto a quelle assunte nel testo ultimo approvato, favoriscano ed incentivino solo il contenzioso, senza alcun reale impatto positivo né per l'occupazione, né per la tutela dei lavoratori.

PIÙ CONTENZIOSO

Le misure proposte incentivano il contenzioso e non hanno impatto positivo per l'occupazione



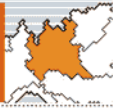
Peso: 13%

Formazione/1. Trenta milioni per cassintegrati durante Expo, di cui 20 fanno parte di misure non ancora spese

Lombardia anticipa il Jobs Act

Nuove regole regionali sull'apprendistato - I sindacati: puntare sui settori innovativi

LOMBARDIA



Sara Monaci

MILANO

La Regione Lombardia si "porta avanti" con il Jobs act e, in attesa di ulteriori modifiche a livello nazionale, introduce una nuova regola (per ora una delibera e nel giro di qualche mese una legge regionale). Le aziende dovranno trasformare il 5% dei percorsi di formazione con gli studenti in regolari contratti di apprendistato. Il fine è chiaramente quello di facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro già durante il quinquennio scolastico. Per incentivare la misura, il Pirellone mette a disposizione, per il periodo 2015-2016, quattro milioni (mentre nei prossimi anni dovrebbe diventare obbligatorio anche senza finanziamento). «Siamo la prima regione ad intervenire in questo senso, considerando le prospettive della legge delega sul Jobs act», dice l'assessore al Lavoro e Formazione Valentina Aprea.

Ci saranno tre fasce di costo diversificate in base alla tipologia del percorso formativo offerto. L'istituto Eupolis si occuperà di realizzare un'indagine sui costi standard dei percorsi formativi. Con la legge regionale questi aspetti saranno più chiari. L'auspicio dei rappresentanti dei lavoratori è che si faccia il più possibile pulizia tra i vari settori, andando a finanziare e migliorare quei percorsi realmente innovativi, che non siano cioè quelli già noti per estetisti e parrucchieri», dice Daniele Gazzoli, delegato al mercato del lavoro per la Cgil Lombardia.

Oltre a questo, la Lombardia guarda anche al semestre di Expo, ormai alle porte. Per l'occupazione e la formazione durante l'evento universale il Pirellone ha presentato uno stanziamento di 30 milioni, di cui però solo 11,5 risulterebbero nuove risorse, finalizzate all'occupazione e alla formazione. I primi 20 milioni fanno parte invece della Dote unica del Lavoro, attinti dal Fondo sociale europeo e non ancora spesi. Oggi vengono «rilanciati»

al traino di Expo. I beneficiari della misura, dice la nota ufficiale della Regione, sono i lavoratori in cassa integrazione, disoccupati e inoccupati, lavoratori e giovani neo diplomati con disabilità, lavoratori occupati con esigenze di riqualificazione. Ci si propone di aiutare l'inserimento lavorativo nell'ambito dell'evento universale «facilitando il matching fra domanda e offerta di lavoro». Per i sindacati a questo punto si dovrebbe però già parlare di dopo-Expo, visto che la manifestazione sta per iniziare e «rischia di diventare solo una parentesi, dopo la quale tutto torna come prima se non si promuovono iniziative più durature», aggiunge Gazzoli. Infine, tra le misure adottate dal Pirellone, c'è il rifinanziamento, come tutti gli anni, di 269 milioni per istruzione e formazione. Di questi, 201 sono per i percorsi di istruzione e formazione professionale (cioè per le scuole regionali di tipo tecnico e professionale, che in Lombardia danno istruzione a 56 mila ragazzi); 8 milioni per il contrasto alla dispersione scolasti-

ca; 4, come detto, per l'apprendistato; 56 per la dote scuola. Di questi ultimi, 28 servono a finanziare il diritto di scelta all'istruzione nelle scuole private, misura creata dal precedente governatore Roberto Formigoni e spesso oggetto di critiche da parte dell'opposizione. Nell'era di Maroni presidente rimane così com'è.



Peso: 13%

JOBS ACT LE MISURE

Licenziamenti collettivi verso il dietrofront

di **Lorenzo Salvia**

a pagina 17

«Contratti a termine, il limite resta a 36 mesi»

Licenziamenti collettivi verso l'esclusione dal Jobs act. Domani via libera ai decreti attuativi

ROMA Nessun taglio alla durata massima dei contratti a termine più flessibili, quelli senza causale. E la concreta possibilità che ai licenziamenti collettivi non si applichino le nuove regole, che riducono lo spazio del reintegro nel posto di lavoro, ampliando quello per l'indennizzo economico. Dopo un'altra giornata di incontri, sul Jobs act il pendolo politico si è fermato qui. Potrebbe oscillare ancora fino a domani, quando in Consiglio dei ministri tornerà per il via libera definitivo il decreto attuativo sul nuovo contratto a tutele crescenti e arriverà quello che dovrebbe ridurre il precariato.

Sui contratti a termine è il ministro del Lavoro Giuliano Poletti ad uscire allo scoperto durante l'incontro con sindacati e associazioni degli imprenditori: «Il limite massimo di durata resterà a 36 mesi». A prima vista sembra una non notizia, visto che non ci sono modifiche. Non è così. Più volte

il governo aveva detto che la durata sarebbe stata ridotta da 36 a 24 mesi, per evitare che il contratto a termine faccia concorrenza a quello nuovo a tutele crescenti, che altrimenti rischierebbe una falsa partenza. Ma alla fine dovrebbe prevalere un'altra esigenza: la durata dei contratti a termine era stata allungata nemmeno un anno fa dallo stesso governo Renzi. Fare marcia indietro confermerebbe l'immagine di un Paese dove le regole cambiano in continuazione, il che non incoraggierebbe chi vuole investire.

Per il gioco dei vasi (politici) comunicanti, però, non frenare sui contratti a termine rende necessario un intervento a favore della minoranza Pd. Specie dopo che lo stesso premier Matteo Renzi aveva detto che sul lavoro si sarebbero viste cose «un po' più di sinistra». Per questo è possibile che i licenziamenti collettivi vengano sottratti alle nuove regole che danno la precedenza all'inden-

nizzo rispetto al reintegro. Proprio questa è la richiesta delle commissioni Lavoro di Camera e Senato. I loro pareri non sono vincolanti, ma uguali e quindi difficili da ignorare. «Il Consiglio dei ministri prenderà la sua decisione», dice prudente Poletti. Manca ancora, invece, e rischia di non arrivare in tempo, il parere delle commissioni Bilancio su un altro decreto, quello per la Naspi, l'assicurazione per l'impiego. Con il rischio che, per garantire le risorse necessarie, scatti il solito aumento delle accise oppure si riducano le prestazioni.

C'è poi il capitolo precari. Al di là della girandola dei nomi, saranno assunti con il nuovo contratto a tutele crescenti quei precari il cui carattere autonomo è fittizio, e cioè quando il rapporto è strutturalmente organizzato e l'opera è prestata a titolo personale. Agli altri, invece, saranno estesi diritti oggi riservati ai dipendenti, come la maternità e la malattia,

con l'aggiunta della certezza nei tempi di pagamento. Ma solo se rispetteranno tre requisiti: guadagnare meno di 1.500 euro netti al mese, avere un contratto che dura più di un anno e prendere dallo stesso datore di lavoro almeno tre quarti del reddito. Ci sono poi altri interventi come l'abolizione degli associati in partecipazione. Deluse la Cgil, che non esclude il referendum abrogativo, e la Uil («la montagna ha partorito il topolino»), mentre la Cisl apprezza il riordino dei contratti. Soddisfatta Confindustria: «Il governo ha recepito le nostre preoccupazioni», dice il direttore generale Francesco Rivotto.

Lorenzo Salvia
lorenzosalvia
© RIPRODUZIONE RISERVATA

500

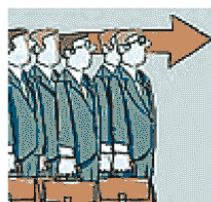
mila le persone che in Italia hanno un contratto a progetto, 266 mila le donne

I nodi



La durata resta invariata

Resterà di 36 mesi la durata massima dei contratti a termine più flessibili, quelli senza causale. Sembra archiviata l'ipotesi di ridurla a 24 mesi, per indirizzare le imprese verso il contratto a tutele crescenti, operativo dai primi di marzo.



Licenziamenti collettivi

I licenziamenti collettivi potrebbero essere esclusi dalle nuove regole che riducono le possibilità di reintegro nel posto di lavoro a favore dell'indennizzo. La decisione finale sarà presa solo venerdì durante il Consiglio dei ministri



Stop ai contratti a progetto

Stop a nuovi co.co.pro. Per le collaborazioni scatterà la presunzione relativa: quelle fasulle saranno trasformate in contratti subordinati. Agli autonomi «economicamente dipendenti» saranno estese malattia e maternità



Peso: 1-3%, 17-32%

Si cambia sul lavoro: il governo cancella i contratti a progetto

► Jobs act, domani via alle tutele crescenti
Per i rapporti a termine massimo 36 mesi

ROMA Il governo intende bloccare l'utilizzo dei contratti di collaborazione e di quelli a progetto. Lo ha spiegato, al termine dell'incontro con le parti sociali sul decreto attuativo del Jobs act sulle tipologie contrattuali, il ministro del Lavoro Giuliano Poletti. Domani via alle tutele crescenti secon-

do quanto previsto dalla riforma del lavoro. Per i rapporti a termine massimo 36 mesi.

Franzese a pag. 15

Poletti: stop alle assunzioni a progetto

► Finiscono in stand-by
i nuovi contratti
in attesa di ridefinizione

IL DECRETO

ROMA Scompariranno i contratti di associazione in partecipazione, quelli spesso utilizzati dai commercianti per le commesse, e il job sharing (lavoro ripartito) che in Italia in realtà non è mai decollato. Ma non ci sarà l'annuncio colpo di accetta sui co.co.pro, tipologia contrattuale che sarà riformata, attraverso la «ridefinizione dei confini» che separano lavoro subordinato e lavoro autonomo, per poter individuare le finte collaborazioni e quelle vere.

Non si esclude l'introduzione di un nuovo contratto «economicamente dipendente». Nel frattempo, comunque, viene sancito lo stop a nuovi co.co.pro. e si «cerca un modo per gestire la transizione» di quelli già in essere. È una partita «molto delicata. E tirare una riga su questo contratto è complicato» ha detto durante l'incontro con le parti sociali, il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti. Per ora restano anche i co.co.co: il governo procederà valutando «ogni specificità, sia per quelli pubblici che per quelli privati».

Iniziano a delinearsi, quindi, i contorni del decreto di attuazione del Jobs act che riordina le tipologie contrattuali e che sarà varato domani dal consiglio dei ministri. Accanto al nuovo contratto a tutele crescenti, che secondo il governo dovrà diventare il modo più ricorrente di assunzione, restano i contratti a termine (per i quali nulla cambia, il ministro ha smentito le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi su una riduzione della durata massima e delle proroghe), quelli in somministrazione (ex interinali), il lavoro a chiamata e l'apprendistato (che sarà facilitato con minori costi per la formazione in capo all'azienda). Confermati anche i voucher, per i quali si sta pensando di innalzare i tetti. Sarà rafforzato, infine, il diritto del lavoratore di ricorrere al part-time.

In arrivo anche nuove norme sulle mansioni: così come prevede la delega saranno elencate regole precise e dettagliate in presenza delle quali l'azienda potrà ricorrere al demansionamento con decisione unilaterale; le regole potranno

non essere meno ferree nel caso di accordo con i sindacati. Il ministro ha comunque avvisato che i lavori sui decreti sono ancora in corso, per cui fino a domani, momento del varo in cdm, potrebbe intervenire qualche cambiamento. Poletti ha anche confermato che sempre domani sarà varato anche un altro pezzo del Jobs act: il decreto che istituisce l'Agenzia unica ispettiva, che accorperà le funzioni di controllo attualmente svolte da ministero del lavoro, Inps e Inail. Per illustrarne il contenuto ha quindi convocato per oggi i sindacati del pubblico impie-

gi i sindacati del pubblico impie-



Peso: 1-6%,15-33%

go, i quali in base alle indiscrezioni sulla bozza circolate l'altro giorno minacciano le barricate. Il governo domani approverà definitivamente anche i decreti sul contratto a tutele crescenti e sulla Napsi, che hanno appena ricevuto parere favorevole dal Parlamento.

LA DELUSIONE

«La montagna ha partorito un topolino»: al termine dell'incontro non nasconde la sua delusione il leader Uil, Carmelo Barbagallo. E così il segretario confederale Cgil, Serena Sorrentino, delegata da Camusso alla riunione: «Siamo delu-

si. Si tratta di un'operazione di sola semplificazione e manutenzione non quel disboscamento dei contratti e delle precarietà che il governo aveva promesso. Sui co.co.co l'annunciato stop non è altro che un cambio nominale di contratto visto che è allo studio una loro ridefinizione». La Cgil si prepara per raccogliere le firme per un referendum abrogativo del jobs act. Più positivo il commento della Cisl che apprezza la cancellazione dell'associazione in partecipazione, ma chiede l'eliminazione anche del lavoro a chiamata.

Gi.Fr.

IL RIORDINO CANCELLA L'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE E IL JOB-SHARING SINDACATI IN TRINCEA: «È TROPPO POCO»



Il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti



Peso: 1-6%,15-33%

Sul lavoro controlli unificati

Una sola agenzia accorperà i servizi ispettivi attualmente divisi tra ministero del lavoro, Inps e Inail. Per i contratti a termine resterà il tetto dei 36 mesi

Arriva l'Agenzia per le ispezioni sul lavoro, che accorperà i servizi a oggi suddivisi tra Ministero del lavoro, Inps e Inail all'insegna di un forte snellimento di uomini e strutture e con l'obiettivo di semplificare le procedure e rendere più incisive le ispezioni. L'organismo dovrebbe vedere domani la luce in consiglio dei ministri con decreto attuativo del Jobs act. In un altro provvedimento, la previsione del mantenimento del contratto a termine per un massimo di 36 mesi.

Ricciardi a pag. 32

Al consiglio dei ministri di domani lo schema di decreto legislativo attuativo del Jobs act

Controlli sul lavoro più incisivi

In un'Agenzia accorpate le funzioni di Dtl, Inps e Inail

DI ALESSANDRA RICCIARDI

Arriva l'Agenzia per le ispezioni sul lavoro, che accorperà i servizi a oggi suddivisi tra ministero del lavoro, Inps e Inail all'insegna di un forte snellimento di uomini e strutture e con l'obiettivo di semplificare le procedure e rendere più incisive le ispezioni. Ma l'organismo, che dovrebbe vedere domani la luce con decreto al consiglio dei ministri in attuazione del Jobs act, rischia di provocare un nuovo scontro governo-sindacati sul terreno della riforma del lavoro. «Se le anticipazioni saranno confermate, si tratta di provvedimento patasca che rischia di paralizzare tutto, non ci sarà nessuna semplificazione, nessuna garanzia sulle attività ispettive e di

vigilanza, nessuna tutela per posti di lavoro e le retribuzioni dei dipendenti. E soprattutto nessuna certezza sui controlli che servono a garantire sicurezza sul lavoro, salute e tutela ambientale», denunciano all'unisono Fp-Cgil Cisl-Fp e Uil-Pa che domani terranno un presidio di protesta sotto la sede del ministero. Il responsabile del lavoro, Giuliano Poletti, ha convocato in extremis per oggi le sigle per un confronto chiarificatore, ma i margini di modifica dell'im-

pianto del decreto, secondo fonti governative, sono abbastanza stretti.

La nuova agenzia unica per le ispezioni avrà un corpo di quasi 5.800 uomini per 18 sedi regionali. Saranno di conseguenza cancellate le 108 direzioni territoriali del ministero del lavoro che svolgono anche le funzioni ispettive e i

contratti di locazione delle relative sedi saranno risolti di diritto. Il personale non riassegnato all'Agenzia andrà, se necessario, in esubero rispetto alle piante organiche, presso i ruoli di Inps, Inail e prefetture. Ai vertici del nuovo ente è previsto un direttore, nominato anche tra esperti esterni all'amministrazione, un comitato direttivo e un collegio dei revisori. Saranno due i direttori di prima fascia e 60 i dirigenti di seconda fascia. Con decreto del presidente della repubblica sarà definita la nuova organizzazione. Per i dipendenti è comunque già previsto l'inquadramento nel contratto ministeri, e per chi proviene da Inail e Inps si tratterà di un adeguamento al ribasso quando ci saranno i



Peso: 1-9%,32-34%

prossimi rinnovi contrattuali. Presso la sede di Roma, sarà istituito il Comando carabinieri del lavoro, con oneri economici a carico dell'agenzia. Il nuovo ente coordinerà l'attività di vigilanza in materia di lavoro, sicurezza e salute, emanerà circolari interpretative in materia sia ispettiva che sanzionatoria, su cui dovrà ac-

quisire l'assenso del dicastero del lavoro che mantiene la vigilanza, gestirà la formazione degli ispettori e il contenzioso in materia, favorendo il ricorso alla conciliazione.

**Giuliano Poletti**

Peso: 1-9%,32-34%



Commento

È un errore imperdonabile cancellare la riforma Biagi

GIULIANO CAZZOLA

■ ■ ■ Tra un mese esatto ricorrerà il tredicesimo anniversario dell'assassinio di Marco Biagi. E domani – stando alle anticipazioni – il Consiglio dei ministri, nel dare attuazione alle deleghe del Jobs act Poletti 2.0, prenderà a picconare la legge che porta il nome del professore bolognese. In sostanza, a Matteo Renzi e a Giuliano Poletti riuscirà ciò che venne impedito all'Unione di Romano Prodi nel 2007 e ad Elsa Fornero nel 2012. Eppure, mentre Prodi presiedeva un esecutivo (Cesare Damiano era ministro del Lavoro) sostenuto anche dalle formazioni neocomuniste, Renzi ha, nella sua maggioranza, i gruppi confluiti in Area popolare, i cui esponenti giustificano la loro presenza nella coalizione vantando la partecipazione ad un progetto riformatore.

Da giorni viene annunciato un bel po' di «macelleria giuridica» nel nome (abusato) della lotta al precariato. Sotto la scure giu-

stiziera del governo legislatore-delegato finirebbero taluni rapporti atipici già rivisitati ampiamente dalla legge Fornero: l'associazione in partecipazione, il lavoro ripartito e quello intermittente subirebbero la gogna dell'abrogazione. Mentre verrebbe fortemente depotenziato l'effetto-innovazione derivante dalla riforma del contratto a termine. E che dire, poi, del «superamento» del contratto di collaborazione a progetto? Il ricorso alla potatura delle forme contrattuali (anche se talune solo di nicchia) prima ancora di essere grave, rappresenta una scelta stupida.

Il titolare di un ristorante che ha la necessità di due camerieri in più, la domenica in cui gli capita di ospitare un matrimonio, non sa che farsene del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti; gli serve avvalersi del lavoro a chiamata.

Ma l'errore di politica del diritto sta nella convinzione che basti rendere un po' meno rigido, in uscita, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per potersi sbarazzare delle forme flessibili.

In tutti questi anni, si è

diffusa la teoria che i rapporti atipici, regolati con meticolosità e sapienza giuridica da Marco Biagi, consentissero di sottrarsi al giogo di un contratto a tempo indeterminato imprigionato nel «carcere di massima sicurezza» dell'articolo 18 dello statuto. Sarebbe bastato, secondo quella tesi, modificare la disciplina del recesso per riportare quel rapporto al centro del mercato del lavoro. Non era questa l'opinione del mio amico Marco Biagi, il quale non pensava affatto di introdurre, nella legge a lui intestata, tipologie flessibili in entrata, allo scopo di consentire ai datori di aggirare, in uscita, le forche caudine della reintegra da parte del giudice.

Biagi riteneva, giustamente, che la frammentazione esistente nella realtà del mercato del lavoro potesse essere affrontata in modo adeguato e pertinente – ed utile alle imprese ed ai lavoratori – solo attraverso la previsione di una gamma di contratti specifici, mirati a regolare le diversità delle condizioni lavorative, anziché imporre, per via legislativa, una sorta di *reductio ad*

unum nell'ambito di un contratto a tempo indeterminato, sia pure meno oppressivo e poliziesco per quanto riguarda la tutela del licenziamento.

Non è un caso che, in occasione della prima lettura del Senato, nell'emendamento dei partiti centristi a firma di Pietro Ichino, campeggiassero le parole senza alterazione dell'attuale articolazione delle tipologie dei contratti di lavoro. C'era la consapevolezza che il mercato del lavoro non potesse essere rinchiuso in un'unica fattispecie, anche se prevalente e meno vessatoria sul versante del recesso.

Per lanciare il contratto di nuovo conio sono arrivati al punto di retribuire i datori di lavoro, i quali, per ogni assunto nel 2015, riceveranno, in ciascuno dei prossimi tre anni, un bonus di 8mila euro. Ciò significa che un'intera annualità di retribuzione (pari a 24mila euro) sarà a carico di Pantalone.



Peso: 25%

LE BUSTE PAGA DEGLI UOMINI ALLA GUIDA DELLE SOCIETÀ STATALI NON QUOTATE NEL 2013

Gli stipendi dei manager di Stato: ecco la mappa

A guidare la classifica Sarmi (ex Poste), Moretti (ex Fs) e Bono (Fincantieri)

di Gianni Dragoni

Primo Massimo Sarmi, che all'epoca guidava Poste Italiane, con uno stipendio di 1,56 milioni di euro al lordo delle tasse nel 2013. Secondo Mauro Moretti, allora amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato e dal 15 maggio 2014 a.d. di Finmeccanica, con 1,17 milioni lordi complessivi. Terzo Giuseppe Bono, a.d. di Fincantieri in carica, con 1,039 milioni.

Ecco gli stipendi più alti dei manager di società statali non quotate in Borsa nel 2013. La classifica è stata fatta dal Sole 24 Ore in base ai dati resi pubblici dal ministero dell'Economia sulle società partecipate o, per Fincantieri, dal prospetto per la quotazione del 2014. Nel pay watch delle società statali non quotate il quarto è Giovanni Gorno Tempini, a.d. della Cassa di Risparmio di Roma (Cdr), che ha sfiorato il milione di euro. Quinto Domenico Arcuri, a.d. di Invitalia, con uno stipendio di 950.896 euro.

Tra le società più in vista la Rai. Il d.g. Luigi Gubitosi è ottavo in classifica, con 650 mila euro (dati di fonte Rai), più della presidente della Rai, Anna Maria Tarantola, quindicesima con 366 mila euro. L'a.d. di Expo 2015, Giuseppe Sala, ha percepito 423.100 euro, la presidente, Diana Bracco, 45 mila.

Queste buste paga, tutte al lordo di imposte e ritenute previdenziali, non sono le più alte tra i manager pubblici, sono molto inferiori a quelle degli amministratori di società quotate. Se si considerano anche le società in Borsa, il più pagato tra i pubblici nel 2013 è stato Paolo Scaroni, era a.d. dell'Eni, con 4,68 milioni lordi. Il secondo era Fulvio Conti, allora a.d. e d.g. Enel, con 3,233 milioni, per soli 6 mila euro davanti a Claudio Descalzi, oggi a.d. dell'Eni, all'epoca direttore generale.

Se si considerano invece gli stipendi di tutti i manager di società italiane

quotate, Sarmi apparirebbe solo all'82mo posto, Moretti sarebbe 135mo, Bono 161mo.

Sarmi, che da maggio 2014 non è più alle Poste, si è confermato nel 2013 il più pagato tra i manager delle società pubbliche non quotate, pur avendo percepito meno dei 2,2 milioni del 2012. Moretti era il numero due anche nel 2012, con 873.666 euro. Nel 2013 la busta paga dell'ex a.d. di Fs è lievitata per un compenso di 300.000 euro relativo al «long term incentive» (Lti) del triennio 2010-2012 erogato nel 2013. Tra i pochi con la paga in aumento nel 2013 anche Arcuri, passato da 788 mila a 950.896.

Nell'elenco del ministero ci sono anche piccole e poco conosciute società, ma con stipendi non trascurabili. Vincenzo Assenza, presidente della Sogesid, ha guadagnato 315.650 euro. Carlo Nizzo, a.d. di Studiare Sviluppo, 261.771, Paolo Reboani, presidente e a.d. di Italia Lavoro, 241 mila, Tommaso Affinita, a.d. della Ram, che dovrebbe occuparsi di autostrade del mare, 226 mila. El'Eur Spa in dissesto? Il presidente Pierluigi Borghini ha ricevuto 189.710 euro; l'ex a.d. Riccardo Mancini, in carica fino al 15 febbraio 2013 perché indagato e poi arrestato per corruzione per l'acquisto di filobus, ha ricevuto 87.500 euro, compresi 63 mila di bonus. Per che cosa è stato premiato? Oggi Mancini è indagato anche per Mafia Capitale.

Gli stipendi pubblicati non comprendono tutti i manager pubblici, solo quelli delle partecipate dirette del Tesoro. Da un altro documento del governo, la relazione al Parlamento sui redditi per il 2012 «di titolari di cariche elettive e direttive di alcuni enti», emergono tra i redditi più elevati alcuni dirigenti di società del gruppo Fs: nel 2012 (ultimi dati disponibili) Michele Mario Elia, che era a.d. di Rfi e oggi è a.d. delle Fs, aveva un reddito di 751.853 euro lordi, Vincenzo Soprano, a.d. di Trenitalia, 857.926. Franco Bassa-



Peso: 35%

nini, che dalla Cdp nel 2012 aveva avuto 280mila euro, aveva dichiarato redditi per 660.654. Giovanni Malagò, prima di diventare presidente del Coni, nel 2012 aveva redditi dalle sue attività per 701.441 euro. Gianni De Gennaro, presidente di Finmeccanica dal luglio 2013, nel 2012 aveva redditi per 1,53 milioni.

Nel 2013 sono stati applicati per la prima volta i limiti fissati per legge agli stipendi dei manager di società pubbliche non quotate: il tetto era pari al trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione, che all'epoca era di 312mila euro lordi annui. Come si vede dalle cifre, in molti casi questo tetto non è stato applicato, o perché i manager erano in carica dagli anni precedenti, o

perché ci sono deroghe specifiche, come per le società che emettono bond (Poste, Cdp, Fs).

L'anno scorso il premier Matteo Renzi ha introdotto il tetto pari a un massimo di 240mila euro lordi l'anno, come l'assegno del presidente della Repubblica. Questo tetto si applica solo da aprile 2014, ma ancora una volta ci sono eccezioni. E non vale per le società quotate. Quando verranno pubblicati i dati delle buste paga 2014 scopriremo probabilmente delle sorprese.

LA TOP THREE



1

Massimo Sarmiad e dg
Poste Italiane**1.563.720 euro**

2

Mauro Morettiad
Fs**1.173.666 euro**

(Comprende 300mila euro dell'incentivo di lungo termine (Lti) del triennio 2010-2012, erogato nel 2013)



3

Giuseppe Bonoad
Fincantieri**1.039.000 euro**

(prospetto collocamento azioni Fincantieri)

Gli stipendi

I compensi erogati nel 2013. Dati in euro, al lordo delle imposte

Nome	Carica	Società	Compenso
4 Giovanni Gorno Tempini	Ad	Cdp	998.819
5 Domenico Arcuri	Ad	Invitalia	950.896
6 Maurizio Prato	P e Ad	Poligr. dello Stato	750.000
7 Pietro Ciucci	P e Ad	Anas	733.700
8 Luigi Gubitosi (1)	Dg	Rai	650.000
9 Giovanni Ialongo	P	Poste Italiane	605.000
10 Giuseppe Nucci	Ad	Sogin (2)	472.357
11 Mauro Masi	Ad	Consap	456.000
12 Massimo Garbini	Au	Enav	454.812
13 Cristiano Cannarsa	P e Ad	Sogei	435.500
14 Giuseppe Sala	Ad	Expo 2015	423.100
15 Anna Maria Tarantola	P	Rai	366.000
16 Franco Bassanini	P	Cdp	330.737
17 Vincenzo Assenza	P e Ad	Sogesid	315.650
18 Domenico Casalino	Ad	Consip	305.596
19 Nando Pasquali	P e Ad	Gse	284.768
20 Lamberto Cardia	P	Fs	276.538
21 Carlo Nizzo	Ad e Dg	Studiare Sviluppo	261.771
22 Paolo Reboani	P e Ad	Italia Lavoro	241.000
23 Tommaso Affinita	Ad	Ram	226.000
24 Andrea Monorchio	P	Consap	219.000
25 Pierluigi Borghini	P	Eur	189.710
26 Giancarlo Innocenzi	P	Invitalia	183.833
27 Raffaele Pagnozzi	Ad	Coni Servizi (3)	169.750
28 Roberto Cicutto	Ad	Ist. Luce Cinecittà	160.000
29 Rodrigo Cipriani Foresio	P	Ist. Luce Cinecittà	150.000
30 Elisabetta Spitz	Ad	Invimit	146.319
31 Alberto Miglietta	Ad	Coni Servizi (4)	125.625
32 Giampaolo Brunello	P	Sose (5)	120.366
33 Riccardo Mancini	Ad	Eur (6)	87.500
34 Franco Chimenti	P	Coni Servizi (7)	68.437

Note: (1) fonte dati Rai; (2) fino al 19/9/13; (3) fino al 16/5/13; (4) dal 15/5/13; (5) anche Ad fino al 22/4/13; (6) fino al 15/5/13; (7) dal 15/5/13

Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore



Peso: 35%

Cassazione. Il caso della locazione dello studio

Deducibili anche i costi antieconomici purché «inerenti»

Laura Ambrosi

■ Può essere deducibile anche il **costo antieconomico** purché sia inerente: l'ufficio, infatti, esprime solo un giudizio fondato su indici presuntivi, da cui il giudice di merito può discostarsi. Ad affermarlo è la Corte di cassazione con la sentenza n. 3198 depositata ieri.

In esito a una verifica fiscale a un medico specialistico, erano stati notificati degli avvisi di accertamento con i quali l'agenzia delle Entrate disconosceva la deducibilità di alcuni costi. Si trattava, in particolare, del canone corrisposto per la locazione dell'ambulatorio e per i relativi servizi di segreteria.

Il provvedimento è stato impugnato dinanzi alla competente Ctp che ha annullato parzialmente la pretesa.

La decisione è stata confermata anche dalla Ctr, la quale in proposito, ha evidenziato che l'inerenza di un costo è legata alla produzione di ricavi.

I giudici di appello hanno così affermato che una volta accertato questo legame, è difficile disconoscere la deducibilità, senza «scivolare» in una valutazione discrezionale.

Avverso la sentenza della Ctr, l'ufficio ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando, tra i diversi motivi, che rientra nei poteri dell'amministrazione finanziaria la valutazione della congruità dei costi e dei ricavi esposti nelle dichiarazioni fiscali.

La Corte di cassazione ha tuttavia respinto il ricorso e confermato le precedenti pronunce.

I giudici di legittimità hanno innanzitutto ricordato che benché in materia di redditi da lavoro autonomo non si riscontri una disposizione analoga a quella contenuta nell'articolo 109 del Tuir, in tema di deducibilità ai fini della determinazione del reddito d'impresa dei costi inerenti, l'articolo 50 Tuir (attuale articolo 54, comma 1) prevede che «il

reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione».

La base imponibile è così costituita dalla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e quello dei costi sostenuti inerenti all'attività esercitata.

Secondo la Suprema corte, quando l'ufficio disconosce l'indeducibilità di un costo perché ritenuto antieconomico e, quindi, irragionevole, esprime un giudizio fondato su indici presuntivi.

Il giudice, può, tuttavia, anche discostarsi da tale valutazione qualora ritenga che le conclusioni cui è giunto l'ufficio non dimostrino l'irragionevolezza economica contestata.

Nella specie, le presunzioni

utilizzate dall'Agenzia per disconoscere la deducibilità dei canoni di locazione non erano gravi, precise e concordanti e pertanto potevano considerarsi, a giudizio del giudice, spese inerenti l'attività professionale. Da qui, il rigetto del ricorso e l'annullamento della pretesa erariale.

La pronuncia appare particolarmente attuale poiché non di rado gli uffici per disconoscere la deducibilità dei costi, si limitano a un'asserita antieconomicità degli stessi, lasciando poi al contribuente l'onere di dimostrarne la regolarità.

Seguendo invece, questo orientamento, è l'amministrazione a dover sufficientemente motivare le proprie conclusioni prima di negare la deduzione di spese sostenute.

IL PRINCIPIO

L'amministrazione deve motivare le proprie conclusioni prima di poter negare la deducibilità



Peso: 11%

Certificazione unica. Nel documento anche i dati di chi esercita un'attività autonoma in modo saltuario

Occasionali, «ricerca» difficile

Le informazioni spesso non sono codificate e vanno reperite in forma manuale

Stefano Sirocchi

Da quest'anno tutti i sostituti d'imposta che si sono avvalsi di professionisti o, più precisamente, che nel corso del 2014 hanno corrisposto somme di denaro riferite a redditi di lavoro autonomo, provvigioni o redditi diversi, non potranno più rilasciare l'attestazione del versamento delle ritenute d'acconto, previste dagli articoli 25 e seguenti del Dpr 600/73, su un documento redatto in forma libera.

Inoltre, il nuovo modello di **certificazione unica** approvato dall'amministrazione finanziaria, dovrà essere rilasciato (e poi inviato all'agenzia delle Entrate) anche ai lavoratori autonomi i cui redditi - pur non essendo assoggettati a ritenuta - fruiscono del regime agevolato dei **"nuovi minimi"** (articolo 27 del Dl 98/2011) o delle **nuove iniziative produttive** (articolo 13 della legge 388/2000).

In questi casi la difficoltà principale sarà quella di scovarli tra i numerosi fornitori, specialmente se in fase di registrazione del documento fiscale non si è avuta

l'accortezza di evidenziarne bene la natura. L'indicazione più comune data dalle case di software è di considerarli - in fase di creazione dell'anagrafica nuovo fornitore - come contribuenti assoggettati a ritenuta d'acconto, salvo poi inserire, al momento della registrazione della fattura, un valore pari a zero nel relativo campo destinato alla ritenuta.

Per ragioni di semplicità, molti non avranno seguito questa poco intuitiva strada, quindi esiste un rischio concreto di non predisporre la certificazione per questi soggetti. Una soluzione ex post per rintracciare le fatture dei contribuenti minimi può essere quella di limitare le indagini alle registrazioni contabili con codice Iva riferibile alle operazioni senza addebito dell'imposta.

La sanzione applicata per ogni omessa, tardiva o errata presentazione di ciascuna certificazione unica da inviare è pari a 100 euro (decreto legislativo 175/2014). Inoltre, seppure in via informale, l'Agenzia ha chiarito che non è pos-

sibile avvalersi del ravvedimento operoso per correggere errori ed omissioni. Peraltro con comunicato del 12 febbraio scorso le Entrate hanno escluso sanzioni per le certificazioni inviate successivamente al prossimo 9 marzo, data di scadenza dell'adempimento, per i redditi non dichiarabili nel modello 730, quali quelli dei nuovi minimi.

Tale possibilità, però, non è concessa negli altri casi. Quindi, considerati i tempi stretti, particolare attenzione dovrà essere posta, ad esempio, nella gestione dei **lavoratori occasionali**. Nel modello vengono distinti (punto 6 del modello Cu) con codici Me e Mi, rispettivamente le prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, e i redditi derivanti dall'assunzione degli obblighi di fare, non fare o permettere. La novità è stata anche accolta per la prima volta nel nuovo modello 770/S anno 2015. Tuttavia pure questa informazione difficilmente sarà presente in contabilità e quindi si dovrà provvedere manualmente a posteriori.

Ulteriore controllo riguarda il limite dei 5.000 euro annui degli occasionali: l'eventuale eccedenza va assoggettata a contribuzione previdenziale, da applicarsi sul compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte le spese a carico del committente ed esposte in fattura (queste ultime da indicarsi al punto 22).

Fino al 12 marzo si possono annullare o sostituire, senza alcuna penalità, le certificazioni errate già inviate. Poiché i dati esposti nella Cu dovranno essere riportati anche nel modello 770, è opportuno effettuare in anticipo tutte le verifiche. Nessun problema per le ritenute non versate per le quali invece dovrebbe essere possibile ravvedersi.

Il Sole 24 ORE.com



QUOTIDIANO DEL LAVORO
Nuovi codici tributo per i periti industriali

L'imposta sostitutiva sui fondi pensione e i nuovi codici tributo delle Entrate per i periti industriali fra i contenuti esclusivi online da stamane. Il quotidiano digitale offre gli articoli della versione cartacea del Sole 24 Ore oltre agli approfondimenti di Guida al Lavoro e alla banca dati Unico Lavoro 24.

www.quotidianolavoro.ilsale24ore.com



Peso: 15%

DL milleproroghe. Pesano tempi di uscita e altre agevolazioni - Oggi il voto di fiducia

DL MILLEPROROGHE

Test di convenienza fra minimi e forfait

Nuove partite Iva al bivio tra minimi e forfettari

Test di convenienza dopo l'estensione del 5% al 2015

Paolo Meneghetti ► pagina 41

Paolo Meneghetti

■ Nuove **partite Iva** al bivio tra **minimi** e **forfettario**. L'emendamento introdotto nella conversione parlamentare del decreto Milleproroghe (atteso oggi al voto di fiducia della Camera) che estende l'opzione per il vecchio regime a tutto il 2015 mette le persone fisiche che avviano una nuova attività nel 2015 nella condizione di valutare - in presenza dei requisiti - se scegliere il regime con imposta sostitutiva al 5% e soglia di ricavi a 30mila euro o quello con imposta al 15% e con soglie di ricavi/compensi da 15mila a 40mila euro. E la variabile del prelievo non è l'unica da considerare.

Comportamento concludente

Anzitutto si pone la questione di come rendere nota alle Entrate la scelta, in quanto per entrambi i regimi occorre barrare la casella del regime di vantaggio (inteso come quello dei minimi al 5%) nella dichiarazione di inizio attività. Al riguardo si ritiene che debba prevalere il comportamento concludente del contribuente che sulle fatture emesse indicherà la diversa norma che

permette l'esclusione dall'applicazione dell'Iva:

- l'articolo 1, comma 100, della legge 244/2007 per i minimi
- l'articolo 1, comma 58 per i nuovi forfettari.

Inoltre la scelta apparirà in modo inequivocabile dalla compilazione di Unico 2016 in cui verranno compilati quadri diversi, dato che il primo regime (minimi) prevede la determinazione analitica del reddito, mentre il secondo (forfettario) prevede la determinazione forfettaria con una percentuale di componenti negativi predeterminata.

Requisiti di accesso

Poi non sono del tutto uguali i requisiti di accesso. Per esempio, nel regime forfettario il reddito da lavoro autonomo o impresa deve essere superiore a quello da lavoro dipendente o assimilato. Pertanto un contribuente pensionato che inizia una nuova attività difficilmente potrà beneficiare del regime forfettario, mentre in quello dei minimi non esiste la necessità di eseguire tale confronto. Inoltre a complicare i ragionamenti sulla convenienza vi è la regola comune secondo cui se i requisiti di accesso, previsti nel momento in cui si inizia l'attività, non sono confermati a fine 2015, è solo dal periodo d'imposta 2016 che il regime age-

volato viene meno.

Quest'ultimo assunto va però esaminato alla luce di un'ulteriore regola che potrebbe indirizzare la scelta verso il nuovo regime forfettario: chi inizia un'attività e a consuntivo risulta aver incassato ricavi o compensi superiori alla soglia prefissata esce dal regime dal periodo d'imposta successivo, ma nel caso dei minimi occorre fare attenzione che il superamento della soglia non sia superiore del 50% rispetto al tetto previsto, poiché in tal caso già dall'anno in corso verrebbe azzerato il regime agevolato, con pesanti conseguenze sul fronte dell'Iva che occorrerebbe riaddebitare dall'origine.

La stessa conseguenza non si manifesta invece nel forfettario. Ad esempio, se un professionista nei minimi incassa 60mila euro dovrà ricostruire la sua posizione fiscale come se già dal 2015 fosse un soggetto ordinario, mentre se si è scelto il regime forfettario si esce dal



Peso: 39-4%, 41-24%

forfait solo dal 2016 quindi mantenendo inalterata la posizione fiscale nell'anno del superamento (cioè il 2015).

Valutazione diverse anche sul fronte delle imposta dovute, poiché sono diverse le modalità di determinazione del reddito e dell'imposta sostitutiva. A prima vista potrebbe sembrare sempre conveniente il regime dei minimi che prevede una sostitutiva del 5% rispetto al 15% del regime forfettario, va però considerato, a favore di quest'ultimo regime, che vengono riconosciuti costi forfettari mentre il minimo de-

ve documentare gli effettivi costi sostenuti. Inoltre le nuove attività nel regime forfettario hanno diritto all'abbattimento di un terzo del reddito per i primi tre anni oltre alla possibilità, riservata a commercianti e artigiani, di fruire del regime contributivo agevolato che prevede il pagamento dei contributi senza considerare il minimale fisso, che in molti casi costituisce un notevole aggravio. Queste ultime agevolazioni non sono previste i minimi.

Sul fronte Iva l'esclusione dall'addebito dell'imposta (e il

divieto di detrazione) e il versamento dell'Iva acquisti per le operazioni interne soggette a **reverse charge** accomuna i due regimi. Qualche differenza si registra sulle operazioni con soggetti esteri, soprattutto per gli acquisti di beni intracomunitari. Per quanto riguarda i minimi la circolare 36/E/2010 ha affermato che si tratta sempre di operazioni intra che necessitano il versamento di Iva mentre per il forfettario gli stessi acquisti, entro la soglia di 10 mila euro annui, non sono considerate operazioni intracomunitarie.

01 | LA SCELTA

L'emendamento introdotto nella conversione parlamentare del decreto Milleproroghe che estende l'opzione per il vecchio regime a tutto il 2015 mette le persone fisiche che avviano una nuova attività nel 2015 nella condizione di valutare – in presenza dei requisiti – se scegliere il regime con imposta sostitutiva al 5% e soglia di ricavi a 30 mila euro o quello con imposta al 15% e con soglie di ricavi/compensi da 15 mila a 40 mila euro

02 | L'INDICAZIONE

Per entrambi i regimi occorre barrare la casella del regime di vantaggio (inteso come quello dei minimi al 5%) nella dichiarazione di inizio attività. Quindi per indicare alle Entrate qual è il regime scelto, si ritiene che conti il comportamento

concludente con l'indicazione in fattura della diversa norma che permette l'esclusione dall'applicazione dell'Iva

03 | LE DIFFERENZE

Le differenze tra i due regimi non riguardano solo la diversa imposizione fiscale. Nel forfettario il reddito da lavoro autonomo o d'impresa deve essere superiore a quello da lavoro dipendente o assimilato. In pratica un pensionato che inizia una nuova attività difficilmente potrà beneficiare del regime forfettario, mentre in quello dei minimi non esiste la necessità di eseguire tale confronto. Inoltre va considerato che, se i requisiti di accesso (previsti nel momento in cui si inizia l'attività) non sono confermati a fine 2015, soltanto dal periodo d'imposta 2016 viene meno il regime forfettario



Peso: 39-4%,41-24%

Tributi. Il Milleproroghe mette al sicuro dal contenzioso gli incassi 2014 di centinaia di enti

Sulla Tari sanatoria con recuperi

Giuseppe Debenedetto

■ Dopo vari tentativi degli ultimi mesi, il Governo è riuscito finalmente a varare la **sanatoria** per i **Comuni** che nel 2014 non hanno adottato i provvedimenti della **tassa rifiuti** nei termini. Lo prevede la legge di conversione del decreto Milleproroghe, ormai in dirittura d'arrivo alla Camera.

La questione riguarda centinaia di Comuni che per diverse ragioni non sono riusciti ad approvare entro il 30 settembre 2014 i provvedimenti applicativi della Tari per il 2014. In molti casi la mancata adozione non è discesa dalle complessità riscontrate nei nuovi meccanismi di calcolo della Tari (specie per i Comuni che nel 2013 hanno continuato ad applicare la Tarsu), ma da motivazioni oggettive tra

cui il cambio del sindaco (nel 2014 la metà dei Comuni è andata al voto) e l'insediamento della nuova amministrazione avvenuto di fatto ad estate inoltrata. Questi Comuni nel frattempo hanno riscosso la Tari in acconto per il 2014, sulla base delle tariffe vigenti per il 2013, ma si sono ritrovati a ottobre con il dilemma se approvare i provvedimenti Tari in ritardo oppure continuare a riscuotere sulla base delle tariffe applicate nel 2013.

Alcuni hanno optato per la prima soluzione, ma le delibere approvate in ritardo sarebbero inefficaci per il 2014, alla luce della recente giurisprudenza in materia di Imu e di addizionale Irpef (Consiglio di Stato sentenze n. 3808/2014, n. 3817/2014 e n. 4909/2014).

Altri hanno invece deciso di

continuare ad applicare le tariffe Tares/Tarsu del 2013, facendo affidamento sulla sostanziale identità della Tari con la Tares (o varianti consentite dalla legge 124/2013): stesse finalità, medesimi soggetti passivi e presupposti impositivi. Identità che permetterebbe di superare il diverso *nomen iuris* dei tributi, fermo restando il principio della copertura integrale dei costi e la possibilità di intervenire sul primo piano finanziario utile. Soluzione forzata ma più convincente della prima, considerato che l'ordinamento giuridico deve comunque garantire la riscossione del prelievo a fronte di un servizio essenziale che l'ente deve necessariamente fornire.

Il Milleproroghe risolve definitivamente la questione offrendo copertura normativa ad en-

trambe le opzioni. Vengono ora ritenute valide le deliberazioni della Tari adottate dai comuni entro il 30 novembre 2014, quindi con due mesi di ritardo rispetto alla scadenza prevista. Ai Comuni che invece non hanno deliberato la Tari entro il 30 novembre 2014 è consentito riscuotere il prelievo sulla base delle tariffe applicate per l'anno 2013, recuperando con il piano finanziario di quest'anno le eventuali differenze tra il gettito acquisito con le vecchie tariffe e il costo del servizio. Non è chiaro comunque perché, nella seconda opzione, viene indicato il termine del 30 novembre considerato che i bilanci (e relativi provvedimenti tributari) andavano adottati entro il 30 settembre 2014.

IL MECCANISMO

Chi non ha deliberato
può basare le entrate
sui parametri del 2013
e coprire quest'anno
gli eventuali maggiori costi



Peso: 9%

I casi limite. Gli uffici devono essere tolleranti con sviste e ritardi di scarsa rilevanza

Dal Fisco «mano leggera» per i mini-errori

**Salvina Morina
Tonino Morina**

■ Con inuovi ravvedimenti in vigore dal 2015 il Fisco privilegia l'incasso certo a una lite dal contenzioso inutile e defatigante. Gli uffici devono tenere presente la regola non scritta, ma sempre valida, del "buonsenso", quando è evidente la volontà del contribuente di usare le definizioni agevolate, cioè gli strumenti deflativi del contenzioso, quali ravvedimento, mediazione, accertamento per acquiescenza o con adesione, o conciliazione. Nel determinare le sanzioni sui tardivi od omessi versamenti, gli uffici devono tollerare piccoli errori o ritardi di qualche giorno. Il versamento insufficiente per pochi euro, o il ritardo di pochi giorni nel pagamento non deve precludere la pace con il Fisco.

Per sanare carenti versamenti o ritardi nei pagamenti, il contribuente può avvalersi del ravvedimento. La sanzione del 30% deve essere applicata solo sulla parte di versamento non effettuata e non sul totale degli importi versati entro i 30 giorni successivi alla scadenza, con lo 0,40% in più. Può essere il caso dei versamenti a saldo e in acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap, che, di norma, si devono eseguire entro il 16

giugno, ma che possono essere eseguiti entro il 16 luglio.

Il contribuente che, ad esempio, doveva versare 30mila euro entro il 16 giugno, eseguendo il versamento dal 17 giugno al 16 luglio, doveva versare 30mila euro, più lo 0,4%, in totale 30.120 euro. Se nel periodo dal 17 giugno al 16 luglio ha versato 30mila euro, è soggetto alla sanzione del 30% solo sui 120 euro non versati.

La sanzione del 30% può anche essere ridotta beneficiando dei vari tipi di ravvedimento. Nell'applicare le sanzioni, gli uffici devono ricordarsi delle istruzioni impartite dall'agenzia delle Entrate con la circolare 27/E del 2 agosto 2013, che intende salvare gli istituti deflativi del contenzioso attivati dal contribuente, anche se sono eseguiti versamenti in ritardo di qualche giorno o versamenti insufficienti, magari con differenze di pochi euro. In questi casi, il perfezionamento della definizione sarà subordinato all'integrazione della somma dovuta da parte del contribuente. L'agenzia delle Entrate invita inoltre gli uffici ad abbandonare «il contenzioso eventualmente pendente instaurato sulla base di principi difformi da quelli enunciati» nella circolare 27/E del 2013. In tema di versamenti carenti, l'agenzia

delle Entrate considera tollerabile il versamento insufficiente, a condizione che la differenza tra quanto dovuto e quanto pagato sia di entità lieve, tale da non configurare un atteggiamento incompatibile con la volontà di definizione amichevole, fermo restando che, a richiesta dell'ufficio, il contribuente dovrà procedere all'integrazione della differenza. Per differenza di "lieve entità", non è stato indicato alcun importo, ma è evidente che la differenza va considerata in relazione all'importo dovuto.

Ad esempio, se un contribuente deve versare 14mila euro, ma versa 9mila euro, la differenza di 5mila euro non può essere considerata di lieve entità. Nel caso, invece, di un contribuente che, per un errore materiale o di calcolo, deve versare 295mila euro, ma ne versa 290mila, l'errore può essere considerato di lieve entità. In questi casi, basta che il contribuente paghi la differenza a richiesta dell'ufficio.

Gli uffici devono valutare le anomalie di minore entità, tenendo presente la regola non scritta, ma sempre valida, del "buonsenso". Per l'agenzia delle Entrate «in presenza di anomalie di minore entità (ad esempio, lieve carenza e tardività dei versamenti eseguiti) nonché in presenza di valide giu-

stificazioni offerte dal contribuente nei casi di più marcata gravità l'ufficio può valutare il permanere o meno del concreto ed attuale interesse pubblico al perfezionamento dell'adesione e quindi alla produzione degli effetti giuridici dell'atto sottoscritto. Tale valutazione, fondata sul principio di conservazione degli atti amministrativi, deve essere esercitata su elementi di riscontro oggettivi e avendo preminente riguardo ai termini di decadenza dell'azione accertatrice, in relazione ai tempi tecnici occorrenti alle attività da porre in essere per l'eventuale perfezionamento dell'adesione» (paragrafo 4.3, circolare 65/E/2001).



Ravvedimento

● Il ravvedimento è consentito a tutti i contribuenti. Prima delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2015, per poterne usufruire occorreva rispettare determinati limiti di tempo e alcune preclusioni. Tali preclusioni, per i tributi amministrati dall'agenzia delle Entrate, non operano più e il ravvedimento è inibito solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni)



Peso: 28%

La misura delle sanzioni ridotte

Tutte le possibilità che i contribuenti hanno per pagare dopo la scadenza per i versamenti e le sanzioni applicabili

Tipo di perdono	Termine	Sanzione applicabile
Sprint	Entro 14 giorni successivi alla scadenza. In caso di pagamento delle sole imposte, entro i 14 giorni successivi alla scadenza, il ravvedimento "sprint" per sanzioni e interessi può essere fatto entro il termine di 30 giorni dalla scadenza originaria del versamento	0,2% per ogni giorno di ritardo (prima riduzione, un decimo del 30% uguale al 3% ; seconda riduzione, un quindicesimo del 3% , uguale allo 0,2%); la misura varia dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo
Breve	Imposte pagate a partire dal quindicesimo giorno fino a 30 giorni successivi alla scadenza	3% fisso (un decimo del 30%);
Entro 90 giorni	Dal trentunesimo giorno fino al novantesimo giorno successivo alla scadenza (*)	3,33% fisso (un nono del 30%)
Trimestrale	Per le rate omesse dopo la prima, per concordato, conciliazione, rinuncia ad impugnare l'accertamento (auto-concordato), adesioni agli inviti a comparire o ai processi verbali di constatazione, comunicazione di irregolarità, cosiddetto avviso bonario, a seguito del controllo automatizzato o formale delle dichiarazioni dei redditi, dell'Iva e dell'Irap, dal trentunesimo giorno fino al termine di scadenza della rata successiva, cioè, di norma, entro un trimestre. Anche per questi contribuenti, resta ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento sprint, breve o entro 90 giorni	3,75% fisso (un ottavo del 30%)
Lungo o annuale	Per le imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, dal novantunesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione	3,75% fisso (un ottavo del 30%)
Biennale	Dopo un anno, ma entro due anni dall'omissione o dall'errore	4,29% fisso (un settimo del 30%)
Ultrabiennale	Dopo due anni dall'omissione o dall'errore	5% fisso (un sesto del 30%)

Nota: (*) È stabilito che la sanzione è ridotta a un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore (articolo 13, comma 1, lettera a-bis, decreto legislativo 472/1997). Ad esempio, in caso di omesso versamento del saldo Irpef 2014, in scadenza il 16 giugno 2015, il ravvedimento con la riduzione della sanzione ad un nono può avvenire «entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione». Considerato che il termine per presentare la dichiarazione Unico 2015, per il 2014, scade il 30 settembre 2015, il ravvedimento con la riduzione della sanzione ad un nono può avvenire entro il 29 dicembre 2015



Peso: 28%

15

COSE DA SAPERE
SUI SUPER POTERI
DEL FISCO. E UNA
GRANDE INCOGNITA...

Con la trasmissione dei dati sui nostri conti in banca del 2013 e 2014 inizia la grande radiografia dei contribuenti. Ecco con quali rischi e tutele. Ma l'Agenzia delle entrate non risponde a una domanda fondamentale di *Panorama*: in che cosa consiste «l'analisi del rischio evasione»? Qual è, ad esempio, lo scostamento tra entrate e reddito che fa scattare l'allarme?

di Stefano Caviglia

Entro l'inizio di marzo l'Agenzia delle entrate riceverà i dati su movimenti e saldi dei conti correnti degli italiani durante l'anno 2013; a fine maggio, poi, avrà a disposizione anche quelli relativi al 2014. Da questo flusso informatico si attende un contributo fondamentale nella lotta all'evasione fiscale, ma suscita anche interrogativi e apprensioni più che giustificati, visti gli errori e i comportamenti non proprio rispettosi dei contribuenti che hanno carat-

terizzato in passato l'azione dell'Agenzia.

Le questioni aperte sono molte. L'apertura di una finestra sui conti bancari di tutti noi sarà in grado di stanare davvero i grandi evasori? L'amministrazione ha



le capacità per mettere a frutto, senza danni per la privacy dei cittadini, la mole enorme di informazioni prodotte dall'A-nagrafe? Non c'è il rischio di una pioggia di contestazioni fasulle, in una riedizione aggiornata del triste fenomeno delle «cartelle pazze»?

Per capire meglio il quadro della situazione, *Panorama* ha posto all'Agenzia delle entrate una serie di quesiti, dai più semplici ai più complessi, relativi al funzionamento del sistema e alle sue possibili conseguenze per il contribuente. Quelle riportate di seguito sono le risposte fornite dall'Agenzia, che purtroppo non ha voluto replicare a tutte le nostre domande ma soltanto a una parte. Avremmo infatti voluto sapere, fra l'altro, in che cosa consiste l'«analisi del rischio evasione» prevista dalla legge di Stabilità; quanto deve essere grande lo scostamento fra entrate e reddito dichiarato per far scattare l'allarme; che cosa fanno gli uffici dell'Agenzia quando individuano incongruenze; se le informazioni relative ai singoli contribuenti restano temporaneamente o per sempre nella memoria del sistema.

Domande che, ribadiamo, non troverete in queste pagine perché l'Agenzia non ha ritenuto di fornire risposta. Almeno per il momento.

1 Chi deve mandare i dati all'Agenzia delle entrate: solo banche e intermediari finanziari presso cui siano depositati i conti oppure anche i contribuenti?

L'obbligo di comunicazione dei dati riguarda soltanto le banche e gli altri operatori finanziari.

2 Quali sono esattamente i dati richiesti dall'Agenzia?

I dati da trasmettere sono costituiti dal tipo di rapporto (*conto corrente, deposito titoli o altro, ndr*), dai saldi e dall'ammontare complessivo dei movimenti in dare e in avere, nonché quelli dei titolari o delegati a operare.

3 La piattaforma usata per la trasmissione richiede a chi invia una specifica dotazione informatica o procedure particolarmente complesse?

La piattaforma informatica per la trasmissione dei dati è il Sid (Sistema di interscambio dei dati) che garantisce il massimo della sicurezza per l'invio dei dati ed è finalizzato a evitare intromissioni

da parte di soggetti esterni. Questo sistema è già utilizzato dalle banche e dagli operatori finanziari per altre tipologie di comunicazioni.

4 A ricevere i dati è personale tecnico selezionato ad hoc oppure si tratta degli impiegati che lavorano abitualmente le dichiarazioni dei redditi?

La ricezione dei dati è basata su un sistema completamente automatizzato, al fine di evitare manipolazioni delle informazioni pervenute. I dati vengono memorizzati in un'apposita sezione dell'A-nagrafe tributaria (il cosiddetto Archivio dei rapporti finanziari) alla quale non è possibile accedere se non con una specifica autorizzazione.

5 È previsto che in futuro i conti correnti siano accessibili all'Agenzia anche in tempo reale, indipendentemente dall'invio dei dati richiesti?

No, non è previsto.

6 Quali sono le misure prese contro il rischio di un uso improprio di dati relativi alla sfera privata delle persone?

Per accedere alle informazioni memorizzate nell'Archivio dei rapporti finanziari è necessaria un'apposita autorizzazione degli organi di vertice dell'Agenzia (direttore centrale dell'accertamento o direttore regionale). In ogni caso il singolo accesso viene tracciato e memorizzato.

7 I dati dei singoli contribuenti sono trattati esattamente come quelli delle società oppure ci sono procedure diverse?

Tutti i dati sono trattati con modalità omogenee.

8 Esistono livelli diversi di attenzione ed eventualmente di trattamento in base all'ammontare di un conto corrente?

I dati dei rapporti finanziari, a prescin-



dere dal loro ammontare, sono utilizzati per le attività di controllo dei contribuenti, se ricorrono le condizioni e i presupposti.

9 L'obbligo di trasmettere la giacenza media dei conti correnti, previsto solo a partire dai dati riferiti al 2015, modificherà in modo significativo, nelle previsioni dell'Agenzia delle entrate, l'efficacia di questo strumento nella lotta all'evasione?

L'obbligo di comunicare la giacenza media dei conti correnti, oltre che per i controlli relativi al contrasto dell'evasione, è finalizzato al controllo della Dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'I-see (*Indicatore della situazione economica equivalente, strumento di misurazione del reddito familiare ai fini di varie agevolazioni*, ndr). In tal modo si eviterà che le agevolazioni sociali vengano erogate nei confronti dei cittadini non meritevoli.

10 È previsto che i dati ricevuti attraverso questa anagrafe siano incrociati con altri dati in possesso dell'Agenzia o di altre amministrazioni per evidenziare eventuali incongruenze?

Sì, i dati relativi ai singoli contribuenti oggetto di controllo mediante l'ordinario strumento delle indagini finanziarie sono analizzati anche attraverso il confronto con i tutti i dati disponibili all'amministrazione, tra i quali anche quelli provenienti

da altri enti.

11 In particolare è previsto un flusso di informazioni fra l'Agenzia delle entrate e gli enti locali?

No, non è previsto nessun flusso per quanto riguarda i rapporti finanziari, se non a seguito dei controlli che sono collegati all'Isee.

12 Sono previsti, per i dipendenti dell'Agenzia delle entrate che analizzano i dati, incentivi o premi legati al numero o all'entità delle anomalie che vengono riscontrate?

No, non sono previsti specifici incentivi legati all'analisi di rischio dei dati finanziari.

13 Il contribuente avrà la possibilità di fornire spiegazioni sulle presunte anomalie riscontrate? Nel caso, il confronto avverrà con la sola Agenzia delle entrate o con una commissione composta anche da altri soggetti?

Sì, sicuramente il contribuente può produrre all'amministrazione finanziaria ogni elemento utile per giustificare i propri movimenti finanziari, in contraddittorio con gli uffici preposti al controllo.

14 Quanto tempo dopo l'emersione

dell'eventuale anomalia il contribuente è avvisato dell'indagine a suo carico?

Il contribuente viene avvisato quando sono attivate le indagini finanziarie nei suoi confronti.

15 Sono previsti o ipotizzabili obblighi di accessibilità anche per i conti presso istituti di Paesi stranieri che abbiano accordi di scambio di informazioni fiscali con l'Italia?

Lo scambio di informazioni con Paesi stranieri in materia finanziaria è previsto specificamente da accordi bilaterali e multilaterali. Con questi Paesi collaborativi è in corso da anni uno scambio di informazioni, che consente alle amministrazioni fiscali dei vari Paesi di acquisire informazioni anche relativamente ai conti correnti e agli altri rapporti finanziari. ■

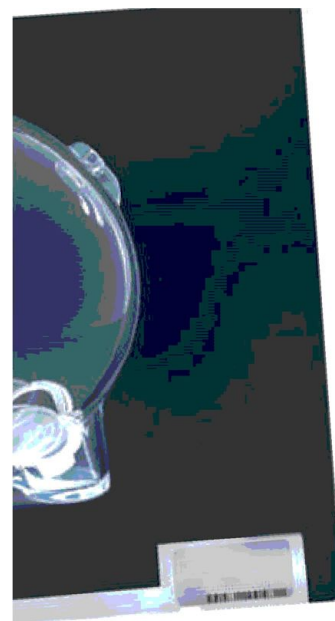
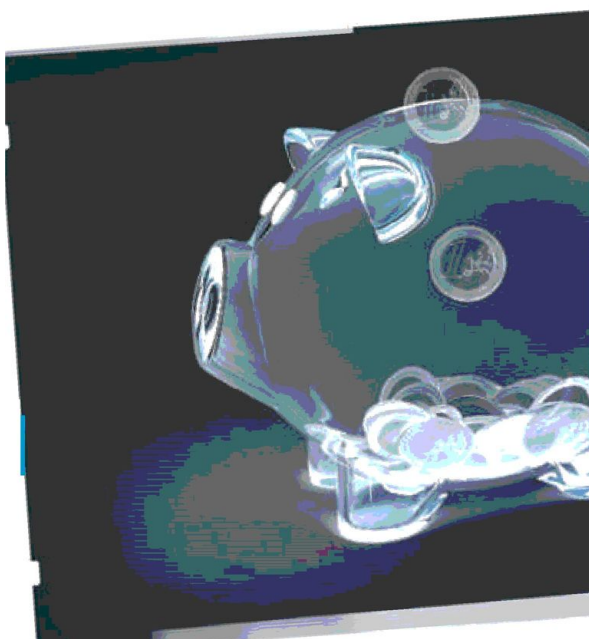
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CONTRIBUENTE VIENE AVVISATO QUANDO INIZIANO LE INDAGINI

Andrea Giuricin
senior fellow
Istituto Bruno
Leoni

INCERTEZZE FISCALI

IL GOVERNO RETROATTIVO FA PAURA AGLI STRANIERI
L'Italia non è un Paese dove investire, nonostante gli sforzi del governo Renzi di apparire il Paese del Bengodi degli investitori esteri. Uno dei principali problemi, oltre al livello esasperato della tassazione, è l'incertezza delle regole. Le leggi retroattive sono all'ordine del giorno. Dai cambiamenti sulla tassazione dei fondi pensioni, alle modifiche sulla tassazione d'impresa è un continuo di modifiche con effetti retroattivi. Un vero e proprio governo Renzi retroattivo. L'unica eccezione è stata quella sulla Robin Tax, dove la Corte costituzionale ha indicato che gli effetti della sentenza non potranno ricadere sul passato. Non è tuttavia solo il governo Renzi a governare retroattivamente: anche l'Authority delle comunicazioni ha modificato la regolazione tariffaria con effetti retroattivi. E in passato fu l'ex ministro delle Infrastrutture Antonio Di Pietro, del Governo Prodi, che voleva cambiare ex-post le regole del gioco per l'infrastruttura autostradale. Non è allora un caso che i dati della Banca mondiale ci mettano in una posizione di retroguardia per quanto riguarda i flussi di investimenti diretti esteri, con valori pari a meno della metà di quelli di Spagna e Irlanda. L'Italia con il suo governo retroattivo non è capace di attirare gli investitori esteri.



Peso: 72-60%,73-50%,74-66%,75-25%



SVIZZERA? MOLTO MEGLIO LA BULGARIA

In arrivo la firma tra Berna e Roma sullo scambio di informazioni. E il Liechtenstein si accoda. Ma i paradisi non finiscono mai...

La Svizzera è ormai una meta scomoda per chi cerca discrezione, visto che il 23 febbraio sarà firmato l'accordo di scambio automatico di dati con l'Italia. Anche il Liechtenstein ha appena raggiunto un'intesa con il nostro Paese che andrà messa nero su bianco entro il 2 marzo, data ultima per portare il Paese in white list e consentire a chi vuole regolarizzare la sua posizione di beneficiare della voluntary disclosure con le sanzioni più basse rispetto ai paesi in lista nera. Sempre meno posti in paradiso, sembrerebbe, ma invece di spazio ne

rimane ancora molto anche vicino a noi. Negli ultimi anni si sono fatte strada nuove destinazioni come la Bulgaria, tanto che il paese aspira a diventare il nuovo Principato di Monaco per i capitali a caccia di riparo. Piace per la tassazione ultra leggera (10 per cento) e per una serie di schermi che altri non offrono più. La Bulgaria non ha infatti ancora firmato la convenzione Ocse per lo scambio di informazioni come invece hanno fatto altre due mete molto frequentate in Europa: Andorra e l'isola di Guernsey. A sorpresa poi, tra i lidi favorevoli c'è la

Germania, all'ottavo posto della classifica mondiale dei nascondigli migliori stilata dall'organizzazione internazionale Tax Justice Network. Per fare un confronto, Montecarlo è in 75esima posizione. Certo la Germania non è un paradiso fiscale in senso classico ma, dicono gli esperti, è avvantaggiata dal fatto che le autorità sono molto riluttanti a comunicare all'estero dati sensibili. Per chi invece vuole uscire dall'Europa c'è solo l'imbarazzo della scelta, da Panama alle Bahamas, da Dubai a Mauritius. Poi ci sono destinazioni

ancora più esotiche come la Liberia o il Belize. Ma per percorrere queste strade occorre essere davvero pronti all'avventura. (Sandra Riccio)



Lars Halbauer/dpa/Corbis

La sede di una banca in Bulgaria, Paese che non ha ancora firmato la convenzione Ocse sullo scambio di informazioni.



Peso: 42%

SPORTELLINO INPS

DOMANDA & RISPOSTA

Tutto quello che
bisogna sapere**Indennità di disoccupazione**

Sono un lavoratore privato nato il 29/06/1953 con 36 anni e 4 settimane di contributi versati in data 31/12/2014. Quando andare in pensione con o senza penalizzazioni?

In base ai dati potrebbe andare in pensione l'1 giugno 2020, a 66 anni e 11 mesi di età (pensione di vecchiaia). Le consiglio di prendere un appuntamento con un operatore della sua sede Inps di competenza per un esame più approfondito del suo estratto conto contributivo. *Sono un lavoratore dipendente. Ho avuto due figli dalla mia convivente. Se uno di noi due viene a*

mancare che diritti ci sono sulla pensione di reversibilità?

Giacomo M.
La pensione di reversibilità spetta al coniuge superstite e ai figli minorenni (se maggiorenni, solo se inabili o studenti). Non spetta al convivente.

fs
Nel caso volessi smettere di lavorare un anno prima quanto verrei a pagare per riscattare l'ultimo anno a fine pensionistico?

Antonello D.
La possibilità di riscattare periodi senza contribuzione è prevista per particolari casi come quelli per i quali è intervenuta la prescrizione, oppure relativi a eventi non coperti da contribuzione (laurea, lavoro in paesi non convenzionati, astensione

facoltativa per maternità, ecc.). Nel suo caso si tratterebbe di completare i requisiti di assicurazione e di contribuzione necessari per raggiungere il diritto a una prestazione pensionistica, occorrerebbe valutare, in caso di cessazione dell'attività lavorativa, di inoltrare domanda per i versamenti volontari. Per quel che riguarda la misura del contributo, l'importo si determina applicando l'aliquota prevista per la contribuzione obbligatoria all'importo medio della retribuzione imponibile percepita nell'anno precedente la data della domanda.

In collaborazione con



invia il tuo quesito a
sportelloinps@tempi.it



Peso: 17%